

## LIBRO I – NORME GENERALI

Can. 129 - §1. Sono **abili alla potestà di governo**, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, **coloro che sono insigniti dell'ordine sacro**, a norma delle disposizioni del diritto.

§2. **Nell'esercizio** della medesima potestà, **i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto**.

Can. 130 - La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengano riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.

Can. 131 - §1. La potestà di governo **ordinaria** è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la potestà **delegata**, quella che è concessa alla persona stessa, non mediante l'ufficio.

§2. La potestà di governo ordinaria può essere sia propria sia vicaria.

§3. A chi si asserisce delegato, incombe l'onere di provare la delega.

Can. 134 - §1. Col nome di **Ordinario** nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del [can. 368](#); inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.

§2. Col nome di **Ordinario del luogo** s'intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

§3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel [can. 381, §2](#), esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale.

Can. 135 - §1. **La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale.**

§2. **La potestà legislativa** si deve esercitare nel modo stabilito dal diritto, e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di sotto dell'autorità suprema, **non può essere validamente delegata**, se non è disposto esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore.

§3. **La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari**, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e **non può essere delegata**, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza.

§4. Per ciò che concerne l'esercizio della potestà esecutiva, si osservino le disposizioni dei canoni che seguono.

Can. 138 - La potestà esecutiva ordinaria come pure la potestà delegata per un insieme di casi, è da interpretarsi in senso largo, qualsiasi altra invece in senso stretto; tuttavia a chi è stata delegata la

**Commentato [DH1]:** "cooperari in exercitio" sostituisce la versione originale "partem habere possunt", possono PARTECIPARE. La versione originale era chiara nell'affermazione della titolarità e partecipazione di ogni persona battezzata chiamata all'esercizio della potestà di governo.

potestà, s'intendono concesse anche quelle facoltà senza le quali la medesima potestà non può essere esercitata.

Can. 142 - §1. La potestà delegata si estingue compiuto il mandato; trascorso il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concessa; cessando la causa finale della delega; per revoca del delegante intimata direttamente al delegato come pure per rinuncia del delegato fatta conoscere al delegante e da lui accettata; non si estingue invece venendo meno il diritto del delegante, eccetto che ciò non appaia dalle clausole apposte.

§2. Tuttavia l'atto, proveniente da potestà delegata che si esercita nel solo foro interno, posto per inavvertenza dopo la scadenza del tempo di concessione, è valido.

Can. 143 - §1. La potestà ordinaria si estingue con la perdita dell'ufficio cui è annessa.

§2. Se non sia disposto altro dal diritto, la potestà ordinaria è sospesa, qualora si appelli legittimamente o s'interponga un ricorso contro la privazione o la rimozione dall'ufficio.

Can. 144 - §1. Nell'errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, **la Chiesa supplisce**, tanto nel foro esterno quanto interno, **la potestà di governo esecutiva**.

§2. La stessa norma si applica alle facoltà di cui nei [cann. 882, 883, 966](#), e [1111, §1](#).

## LIBRO II – IL POPOLO DI DIO

### TITOLO II – OBBLIGHI E DIRITTI DEI FEDELI LAICI

Can. 228 - §1. **I laici** che risultano idonei, **sono abili** ad essere assunti dai sacri Pastori **in quegli uffici ecclesiastici** e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto.

§2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà, sono abili a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.

### TITOLO III – I MINISTRI SACRI O CHIERICI

Can. 274 - §1. **Solo i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda** la potestà di ordine o **la potestà di governo ecclesiastico**.

§2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario.

## LIBRO VII – I PROCESSI

Can. 1421 - §1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che siano chierici.

§2. La Conferenza Episcopale può permettere che **anche fedeli laici siano costituiti giudici**; di essi, se la necessità lo suggerisce, **uno può essere assunto a formare un collegio**.

§3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.

**Can. 1673 § 1.** In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.

§ 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano.

§ 3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.

§ 4. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.

§ 5. Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3.

§ 6. Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.